

Oggetto: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DEL DECRETO RISTORI-QUATER

Con la circolare n. 145/2020, l'Inps ha fornito indicazioni generali sull'applicazione delle disposizioni del D.L. 157/2020, riguardanti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza il 16 dicembre 2020. Per le istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate occorre attendere un successivo messaggio dell'ente di previdenza.

L'Inps ricorda che il citato Decreto, in vigore dal 30 novembre 2020, ha previsto, all'articolo 2, interventi aventi ad oggetto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza nel mese di dicembre 2020.

Sospensioni ex articolo 2, commi 1 e 2

Sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020 per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (comma 1);
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l'attività d'impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza verifica del requisito della diminuzione del fatturato (comma 2).

L'Istituto comunicherà all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di chi si avvale della sospensione ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti.

Sospensioni ex articolo 2, comma 3

La sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, è estesa anche ai soggetti di seguito elencati, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l'ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato:

- soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, i cui codici ATECO sono riportati nell'allegato 1 alla circolare;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (561011 Ristorazione con somministrazione, 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, 561030 Gelaterie e pasticcerie, 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 561042 Ristorazione ambulante, 561050 Ristorazione su treni e navi, 562100 *Catering* per eventi, *banqueting*, 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 (c.d. zone arancioni e rosse: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia, Sicilia, Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano) in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'emergenza;
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2, D.L. 149/2020 (allegato 3 alla circolare), che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 (c.d. zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle

d'Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano) in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'emergenza;

- soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di *tour operator* (551000 Alberghi, 552010 Villaggi turistici, 552020 Ostelli della gioventù, 552030 Rifugi di montagna, 552040 Colonie marine e montane, 552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast, residence*, 552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, 553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper* e *roulotte*, 559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, 791100 Attività delle agenzie di viaggio, 791200 Attività dei *tour operator*) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 (c.d. zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano) in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'emergenza.

Le variazioni intervenute dopo il 26 novembre 2020 della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l'applicazione della sospensione contributiva in argomento.

Disposizioni sulle sospensioni

Le disposizioni dell'articolo 2, D.L. 157/2020, non sospendono gli adempimenti informativi, ma solo i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Inps.

La sospensione non opera rispetto:

- alla quarta rata in scadenza nel mese di dicembre 2020 riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, ovvero all'articolo 97, D.L. 104/2020 dei versamenti sospesi ai sensi dei D.L. 9/2020, 18/2020, 23/2020 e 34/2020;
- al termine per il pagamento dei contributi previdenziali, sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020 dall'articolo 42-*bis*, D.L. 104/2020.

Con riferimento, infine, alle quote a carico dei lavoratori, l'Ente rinvia a quanto indicato nella circolare n. 52/2020, paragrafo 3, perciò la sospensione contributiva include la quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.

Recupero dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi (inclusa la quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi del D.L. 157/2020, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

ti.